



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164;

VISTA la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'articolo 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;

VISTE le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione Europea in data 30 gennaio 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 17 della legge 23 agosto 2004, n.239;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive in data 11 aprile 2006;

VISTA l'istanza in data 30 ottobre 2006 delle società Edison S.p.A. e DEPA S.A., successivamente modificata in data 23 gennaio 2007, con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n.239, è stata richiesta una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi di cui agli articoli 18 e 20, comma 2, 3 e 4 della direttiva 2003/55/CE in relazione alla capacità massima iniziale, pari a circa 8 miliardi di metri cubi all'anno, del gasdotto "Poseidon", in qualità di interconnettore delle reti di trasporto di gas greca e italiana;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2007 con il quale, a seguito di intesa con il Ministero dello sviluppo della Repubblica Ellenica e su conforme avviso dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione n.14 del 24 gennaio 2007, è stata concessa alle società Edison S.p.A. e DEPA S.A., ai sensi delle normative sopra richiamate, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per una quota del 100% e per un periodo di 25 anni a decorrere dalla data di inizio dell'operatività, per l'intera capacità nominale di trasporto di 1,015 MNmc/h, corrispondenti a circa 8 miliardi di metri cubi annui, del gasdotto Poseidon, subordinandola ad alcune condizioni;

VISTA la decisione in data 22 maggio 2007 della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della Direttiva 2003/55/CE, con la quale, considerate anche le osservazioni pervenute dai terzi, è stato chiesto, al fine di assicurare il pieno rispetto delle

condizioni stabilite alle lettere b) ed e) dello stesso articolo 22, di apportare alcune modifiche e integrazioni alla decisione adottata con il decreto ministeriale 31 gennaio 2007;

RITENUTO di modificare la decisione in merito all'esenzione concessa per il gasdotto "Poseidon" secondo quanto richiesto ai primi tre punti delle conclusioni della decisione della Commissione Europea in data 22 maggio 2007;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.138/07 con la quale si esprime l'avviso favorevole in merito alle modifiche da apportare alla decisione di esenzione concessa con il decreto in data 31 gennaio 2007;

VISTA la nota in data 21 giugno 2007 del Ministero dello sviluppo della Repubblica Ellenica con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica della decisione adottata con il decreto 31 gennaio 2007, secondo le modalità indicate nel presente decreto, nonchè sono state trasmesse le dichiarazioni relative al quarto punto delle conclusioni della decisione della Commissione europea in data 22 maggio 2007;

## DECRETA:

### Articolo 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
"b. Obbligo, per le società Edison S.p.A. e DEPA SA (per conto della società Poseidon), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 11 aprile 2006, di eseguire entro un anno dalla data di notifica del presente decreto, tenendo conto del regime delle tariffe di transito in vigore sulla rete greca alla stessa data, una procedura di "open season", che dovrà essere approvata dalle competenti autorità di regolazione, per l'allocazione a terzi di una capacità di trasporto incrementale rispetto alla capacità oggetto di esenzione. La capacità minima da rendere disponibile a terzi attraverso la procedura di "open season" non sarà inferiore a 0,8 miliardi di metri cubi annui e l'ammontare massimo sarà approvato dalle competenti Autorità di regolazione italiana e greca, tenendo conto dell'evoluzione del sistema del gas greco, della crescita della domanda interna greca, e utilizzando, ove possibile, pienamente la capacità di trasporto ragionevolmente disponibile. Obbligo, per le stesse società Edison S.p.A. e DEPA SA (per conto della società Poseidon), a seguito della conclusione positiva della procedura di "open season" e della firma dei relativi contratti di trasporto, e in relazione alla disponibilità di una corrispondente (in termini di tempi di realizzazione e di dimensione) capacità di trasporto nell'ambito dei sistemi nazionali di trasporto italiano e greco, di realizzare la capacità incrementale contrattualizzata secondo i tempi stabiliti nella procedura di "open season";".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2007, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera e):  
"e. Le società Edison S.p.A. e DEPA SA, in quanto utilizzatori della capacità oggetto dell'esenzione, dovranno comunicare alle competenti Autorità di regolazione italiana e greca, a valle dell'effettiva definizione dei contratti di acquisto del gas naturale in relazione alla capacità del gasdotto Poseidon oggetto di esenzione, la durata di tali contratti, i dati sui volumi e sull'origine del gas contrattato. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita l'Autorità di regolazione della Repubblica Ellenica, valuterà se e in quale misura debbano essere accordati periodi di esenzione differenziati in relazione ai contratti sopra citati, proponendo, se del caso, al Ministero dello sviluppo economico le eventuali modifiche da

apportare alla presente decisione di esenzione, in accordo con il Ministero dello sviluppo della Repubblica Ellenica, ai sensi della legislazione vigente.”.

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto 31 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:  
“3. Alla esenzione di cui al comma 1 si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 11 aprile 2006, e in particolare le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 6, prevedendo la possibilità di revocare l'esenzione accordata qualora non sia stata avviata l'operatività del gasdotto Poseidon entro il 2012, come indicato nella documentazione allegata alla richiesta di esenzione, fatta salva la possibilità di richiedere varianti o proroghe, opportunamente motivate, a questo Ministero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera i) e quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, dello stesso decreto. Alla stessa esenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto, in materia di cessione a terzi della capacità di trasporto non utilizzata, in accordo alle disposizioni del Regolamento n.1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005.”.
4. Il presente decreto è notificato alle società Edison S.p.A. e DEPA SA ai fini della sua attuazione e comunicato alla Commissione Europea, in esecuzione della decisione della stessa Commissione D/203046 in data 22 maggio 2007, unitamente alle dichiarazioni fornite dal Ministero dello sviluppo della Repubblica Ellenica relative al quarto punto delle conclusioni della stessa decisione.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro  
Firmato: Pier Luigi Bersani